



## GRUPPO CONSILIARE PROVINCIALE

via Renon 11 – 39100 BOLZANO

Al Signor Presidente  
del Consiglio provinciale  
B O L Z A N O

**Disegno di Legge**  
**Modifiche alla Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 recante**  
**“Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”**

### **Relazione accompagnatoria**

Il dibattito che si sta sviluppando a livello nazionale sul disegno di legge parlamentare “Zan” riaccende i riflettori anche su alcuni passaggi della Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 recante “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”- proposta dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio provinciale e approvata dal Consiglio della provincia di Bolzano meno di un anno fa.

**L’articolo 20** della citata legge prevede infatti che “presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutte le cittadine e di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, basate su credenze omobitrofobiche, su una disabilità, sull’aspetto esteriore, sull’età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull’origine e sull’appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche [...]”.

Al Centro di tutela contro le discriminazioni spettano i seguenti compiti: monitorare in modo sistematico le discriminazioni; garantire la possibilità di fare segnalazioni in merito a comportamenti ritenuti discriminatori anche sotto forma di incitamento all’odio e crimini generati dall’odio; inoltrare le segnalazioni all’organismo di garanzia competente; assistere in forma diretta o indiretta le vittime di atti discriminatori tramite un servizio di consulenza e mediazione delle situazioni di conflitto; collaborare con l’Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati e le associazioni che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni; formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione; vigilare sull’applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE; promuovere la conoscenza e l’affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale; sviluppare iniziative di sensibilizzazione sul tema della parità di trattamento e sul principio di non discriminazione; raccogliere le segnalazioni di eventuali violazioni, fornendo informazioni sulle modalità di tutela e di esercizio dei diritti; partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto all’uguaglianza; collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali

nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215."

**L'articolo 22** della normativa di cui ci stiamo occupando, prevede invece la creazione di una Consulta per la pianificazione e la gestione dell'attività del Centro per la tutela contro le discriminazioni, di cui fanno parte la Difensora civica/il Difensore civico, il responsabile del Centro per la tutela contro le discriminazioni e i rappresentanti di associazioni e organizzazioni impegnate in ambito sociale e nel contrasto alle discriminazioni.

In pratica ed in sostanza un Comitato che procederà ai "processi" alle intenzioni, o meglio ai "comportamenti ritenuti discriminatori", dove quel "ritenuti" sta per quello che è percepito e non necessariamente deve essere discriminatorio. A deciderlo sarà un organismo composto da associazioni e organizzazioni non a caso già schierate, della galassia Lgbt, il cui parere si conosce prima che si esprimano.

L'unica differenza fra la legge della Provincia approvata dall'attuale maggioranza e la legge Zan su cui Fratelli d'Italia - ma anche altre componenti politiche nazionali- mantengono alto l'allarme denunciando il pericolo di introduzione del reato d'opinione è che a livello nazionale sono previste sanzioni penali, perché è lo Stato competente per la Giustizia, mentre in Alto Adige ci sarà solo un processino sommario e segnalazioni sui comportamenti "ritenuti" discriminatori che, però, con una legge Zan approvata, potrebbero finire sul tavolo del giudice che sulla base della legge Zan potrebbe applicare sanzioni e in ogni caso sottoporre il portatore di idee diverse ad un calvario giudiziario. Solo sulla base di una intenzione "ritenuta" discriminatoria.

Abbiamo già avuto modo di richiamarci alla vaghezza dei termini evocati dalla citata Legge provinciale rispetto al tema delle discriminazioni: basta solo che un comportamento sia ritenuto discriminatorio (non che lo sia per evidenza dei fatti, e quindi giustamente denunciabile) per innescare un processo se non un linciaggio verso l'autore di quel comportamento "ritenuto" sbagliato. Non dovrà esserci una prova di una "discriminazione" ma solo il ritenerla tale. Ovvero potrebbe bastare l'annotare con doglianza che il parco della stazione è invaso da sbandati che stanno distruggendo la reputazione della città di Bolzano per "potere essere ritenuti" fomentatori di "discriminazione a sfondo razzista"; basterà per esempio, di fronte ad un uomo vestito da donna (esempio reale citato nel corso del dibattito da una consigliera provinciale) uno sguardo accompagnato da una espressione del viso di sorpresa o semplice curiosità per essere passibili di denuncia per atteggiamenti discriminatori dal punto di vista sessuale.

A decidere poi quali siano le discriminazioni passibili di sentenza morale fra gli altri i rappresentanti di associazioni e organizzazioni "impegnate nel contrasto alle discriminazioni" e si lascia immagine la pletora di organizzazioni arcobaleno previste e comprese. Tutte di Sinistra alternativa perché ovviamente un'associazione contro le discriminazioni di destra o anche solo "non conformista" secondo il pensiero unico sul gender non sarà mai considerata tale, ma una causa, semmai, di discriminazione essa stessa. Non a caso, nelle audizioni preventive sulla legge poi approvata in Consiglio, le associazioni "Pro-vita" e "Della famiglia" partecipanti al Family day non sono state neppure ascoltate. Neanche si è voluto sentire cosa avessero da dire; invitati invece, senza alcuna obiezione di maggioranza, le organizzazioni militanti impegnate sul pensiero radicale, Lgbt, Centaurus, tutte di Sinistra. Ovviamente come se solo queste si occupassero di discriminazioni.

Il quadro che se ne ricava non necessita di ulteriori aggiunte: come il Ddl Zan, anche questi passaggi della Legge provinciale 9 ottobre 2020 n° 11 limitano fortemente la libertà di espressione ed anticipano di fatto l'introduzione del reato di opinione nel nostro ordinamento giuridico e quindi è per queste ragioni che con questo disegno di legge se ne chiede il loro stralcio integrale dalla citata legge provinciale o la loro sostanziale modifica.

**Disegno di Legge**  
**Modifiche alla Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 recante**  
**“Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale”**

**Art. 1**

L'art. 20 Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 recante “Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale” è così sostituito:

**Art. 20 (Centro di tutela contro le discriminazioni)**

(1) Presso la Difesa civica è insediata, al servizio di tutti i cittadini, una struttura (di seguito denominata “Centro di tutela contro le discriminazioni”) che fornisce assistenza alle vittime di discriminazioni a sfondo razzista, su base etnica, linguistica, culturale, religiosa, sessuale, su una disabilità, sull'aspetto esteriore, sull'età, nonché alle vittime di discriminazioni fondate sull'origine e sull'appartenenza a una nazione o sulle opinioni politiche, laddove il caso non sia di competenza della Difesa civica, della Consigliera/del Consigliere di parità, della Commissione provinciale per le pari opportunità delle donne, dell'Osservatorio provinciale sui diritti delle persone con disabilità o del Comitato provinciale per le comunicazioni. I casi di discriminazione nei confronti dei minori sono sempre di competenza della/del Garante per l'infanzia e l'adolescenza. Questi diversi organismi formano insieme una rete con l'obiettivo di mettere in atto una collaborazione interdisciplinare, di sostenersi reciprocamente e di realizzare progetti congiunti. I dettagli verranno concordati in un protocollo d'intesa tra i vari organismi.

(2) Al Centro di tutela contro le discriminazioni, nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, spettano i seguenti compiti:

1. Fornire un servizio di consulenza sulle situazioni di conflitto;
2. collaborare con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali (UNAR), con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali associazioni che svolgono attività di contrasto alle discriminazioni;
3. formulare, su richiesta dei competenti organi provinciali e comunali, proposte e pareri in merito a progetti di atti normativi e amministrativi in materia di discriminazione;
4. vigilare sull'applicazione nel territorio provinciale delle convenzioni internazionali ed europee a tutela delle vittime delle discriminazioni al fine di garantire la parità di trattamento, con particolare riferimento alle direttive n. 2000/78/CE e n. 2000/43/CE;
5. promuovere la conoscenza e l'affermazione dei diritti umani e della pari dignità sociale;
6. vigilare perché iniziative sulle affettività e lo sviluppo delle conoscenze sessuali nelle scuole sia sempre sottoposto a preventiva condivisione da parte dei genitori dei bambini interessati;
7. partecipare alle azioni e ai programmi locali, nazionali e comunitari per la promozione del diritto all'uguaglianza;
8. collaborare con le altre istituzioni pubbliche locali, nazionali, comunitarie e internazionali nonché con gli enti privati attivi nel campo del contrasto alle discriminazioni ed iscritti nel registro delle associazioni e degli enti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215.

## Art. 2

L'articolo 22 della Legge provinciale 9 ottobre 2020, n. 11 recante "Disciplina degli organismi di garanzia insediati presso il Consiglio provinciale" è soppresso.

## Art. 3

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il presentatore

Alessandro Urzi

